

Allegato "A" all'atto nn.2698/1868 di Repertorio
STATUTO FONDAZIONE

Art. 1

(DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA)

E' costituita una Fondazione denominata "*Humanitas per la Ricerca*", con sede in Rozzano (Milano), Via Manzoni, 113.

La fondazione è costituita ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore): fino all'istituzione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore ad essa si applicano le disposizioni in materia vigenti per quanto non abrogate dalla norma sopra richiamata.

Ottenuta l'iscrizione nel registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la denominazione "*Fondazione Humanitas per la Ricerca ETS*" e farà uso di tale indicazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Essa opera in ambito del territorio nazionale.

La fondazione ha durata sino al 31 dicembre 2080.

Art. 2

(SCOPO)

La Fondazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo all'umanizzazione nelle strutture sanitarie per porre al centro le esigenze del malato.

La Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017):

- 1) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 2) formazione universitaria e post universitaria;
- 3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- 4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 5) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, nell'ambito dello svolgimento delle attività di interesse generale sopra indicate, la Fondazione si propone, quale scopo, di:

- promuovere la ricerca, anche applicata, nei settori della medicina e biomedicina;
- promuovere e sostenere progetti di assistenza e supporto ai pazienti delle strutture cliniche del Gruppo Humanitas;
- interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dalle relative norme di attuazione e dalle altre disposizioni di legge

vigenti. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei limiti e dei criteri citati.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La Fondazione persegue il proprio scopo sia direttamente o indirettamente attraverso il finanziamento e/o la collaborazione con altri enti o persone giuridiche nelle quali essa abbia una partecipazione, con altri enti privati e pubblici, italiani ed esteri, e in particolare ai fini della migliore integrazione tra attività di ricerca scientifica e attività di assistenza clinica con le strutture appartenenti al Gruppo Humanitas.

Per raggiungere i propri scopi la Fondazione assume le più opportune iniziative comprese quelle di erogare finanziamenti, borse, premi di studio, contributi, organizzare corsi di formazione e perfezionamento, convegni, seminari, nonché quelle di pubblicazione, nel rispetto della normativa di settore, di prodotti editoriali, nonché potrà avvalersi dell'attività prestata da volontari.

Sempre al fine del conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, inoltre, potrà gestire e coordinare fondi, lasciti e contributi indirizzati alle strutture del gruppo Humanitas con i quali la Fondazione medesima collaborerà nell'espletamento delle proprie attività.

La Fondazione, infine, adotta le misure necessarie per riservare a sé, ovvero - per i settori di interesse di ciascuna di essi - alle sopracitate strutture sanitarie, ovvero a terzi con il cui contributo abbia sviluppato specifici progetti, i diritti di proprietà intellettuale ed industriale conseguenti alla ricerca da essa finanziata.

La Fondazione, per il perseguimento degli scopi di cui ai punti precedenti, può eseguire operazioni mobiliari ed immobiliari in Italia ed all'estero coerenti con gli scopi sopra descritti ed in genere compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che comunque concorrano al raggiungimento dei propri fini.

Art. 3

(PATRIMONIO)

Il Patrimonio è costituito, nel rispetto dell'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117:

- dalla dotazione iniziale di euro 500.000 (cinquecentomila);
- dai beni immobili e mobili, contributi, donazioni o lasciti da parte di persone fisiche o di enti privati o pubblici (ivi comprese le Istituzioni italiane, estere o comunitarie), espressamente destinati ad incremento del Patrimonio della Fondazione, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- dai proventi delle proprie attività che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei propri compiti, la Fondazione dispone:

- dei redditi rivenienti dal patrimonio e dai diritti di proprietà industriale e intellettuale della Fondazione;
- di ogni eventuale contributo, donazione o lascito da parte di persone fisiche o di

enti privati o pubblici (ivi comprese le Istituzioni italiane, estere o comunitarie), destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati a patrimonio o al suo incremento.

E' in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o redditi a favore dei Fondatori.

Per le obbligazioni dell'Ente la Fondazione risponde soltanto col proprio patrimonio.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopradette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, sostenitori, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4

(ENTI FONDATORI)

Fondatore, ai fini del presente statuto, è Humanitas Mirasole S.p.A., nonché le persone e gli Enti cui tale qualifica sia attribuita dal Consiglio di Amministrazione che eroghino o si impegnino ad erogare un contributo, possibile anche sotto forma di prestazione di beni e servizi, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

(ORGANI)

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato scientifico;
- il Direttore;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale dei conti, ove nominato.

Art. 6

(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da altri consiglieri da un minimo di 5 ad un massimo di 9 quali designati nell'atto costitutivo della Fondazione o successivamente nominati con decisione assunta dal Fondatore ovvero, nel caso di più Fondatori, dalla maggioranza degli stessi, fermo comunque il necessario consenso di Humanitas Mirasole S.p.A..

I membri del Consiglio durano in carica per un triennio, e sono rieleggibili.

E' possibile prevedere un gettone di presenza.

In caso di dimissioni, revoca per gravi motivi, permanente impedimento o decesso di uno o più dei membri del Consiglio, per la loro sostituzione, il Presidente della Fondazione chiede la sostituzione al Consiglio di Amministrazione della Società Humanitas Mirasole S.p.a., onde assicurare la funzionalità e la continuità dell'organo della fondazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio decade nella sua interezza e deve essere rinominato nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle dimissioni.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono:

- a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza;

b) non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato, in Italia o all'estero, condanne penali passate in giudicato; non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;

c) ai sensi della Legge 124/2017, in caso di rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, rendicontare, tramite pubblicazione, le fonti dei proventi nei limiti della legge stessa;

d) non essere legati all'ente da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

e) provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) trasmettendo annualmente la documentazione richiesta ed aggiornando le informazioni ai sensi dell'art.48 commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 117/2017.

Art. 7

(POTERI DEL CONSIGLIO)

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio:

- approva i programmi dell'attività della Fondazione, su proposta del Comitato scientifico verificandone la compatibilità economica-finanziaria, e ne cura l'esecuzione;
- approva il bilancio consuntivo di ciascun anno solare, nei termini di legge, accompagnato da una relazione illustrante l'attività svolta;
- nomina il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente;
- nomina il Comitato scientifico, ed eventualmente il Direttore;
- nomina l'Organo di controllo;
- approva il bilancio sociale
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti;
- amministra il patrimonio della Fondazione, determinando inoltre la eventuale parte dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso.

Il Consiglio può delegare propri poteri al Presidente, al Vice-Presidente, al Comitato scientifico e al Direttore ed anche o affidare incarichi speciali a suoi membri.

Il Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti può deliberare le modifiche al presente statuto e lo scioglimento della Fondazione.

Art. 8

(SEGRETARIO)

Il Consiglio nomina un Segretario che può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Art. 9

(RIUNIONI DEL CONSIGLIO)

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne facciano richiesta motivata più della metà dei suoi membri.

La convocazione si effettuerà con lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno tre giorni prima della data della riunione al domicilio di ciascun componente il Consiglio di Amministrazione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata per telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello della data della riunione.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio/video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificatisi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di più della metà dei componenti in carica. Salvo diversa disposizione del presente statuto, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio verranno trascritte in apposito libro e ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10

(PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE)

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche tra persone esterne allo stesso col voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti. Dura in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esercita i poteri delegati dal Consiglio ed ha facoltà, nell'ambito dei poteri delegati, di nominare procuratori determinandone le attribuzioni; provvede ai rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti, pubblici e privati.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro quarantacinque giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Se nominato, il Vice-Presidente fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in caso di assenza o impedimento di entrambi, le loro funzioni vengono esercitate dal consigliere anziano d'età.

Art. 11

(COMITATO SCIENTIFICO - COMPOSIZIONE - POTERI)

Il Comitato scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto da un Presidente del Comitato stesso e da altri membri nel numero stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato scientifico propone al Consiglio di amministrazione i programmi e le iniziative della Fondazione e ne verifica i risultati.

Il Comitato resta in carica per tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Consiglio provvede alla sostituzione di suoi componenti in caso di loro cessazione e può anche durante il mandato del Comitato Scientifico aumentare i componenti provvedendo alle relative nomine.

Art. 12

(COMITATO SCIENTIFICO - FUNZIONAMENTO)

Il Comitato Scientifico determina le modalità per il proprio funzionamento.

Può istituire, di iniziativa propria o su richiesta del Consiglio di amministrazione, Commissioni più ristrette a carattere consultivo chiamandone a far parte anche soggetti che non fanno parte del Comitato Scientifico stesso.

Art. 13

(DIRETTORE)

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli esercita i poteri per l'ordinaria gestione delegati dal Consiglio e collabora con il Presidente ed il Comitato scientifico:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro esecuzione nonché al controllo dei risultati;
- alla predisposizione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Art. 14

(RAPPRESENTANZA LEGALE)

La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta con firma libera al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi lo sostituisce.

Spetta altresì con firma libera, nei limiti delle attribuzioni delegategli, al Direttore.

Art. 15

15.1 (ORGANO DI CONTROLLO)

Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un organo di controllo composto da un solo membro effettivo, che deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, II comma, c.c., ed al quale si applica l'articolo 2399 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017 (o comunque al superamento dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente) la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato Decreto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15.2 (REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.lgs. 117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, la revisione dei bilanci della Fondazione può essere affidata ad una società di revisione scelta ogni tre anni dal Consiglio di Amministrazione della Società Humanitas Mirasole S.p.a.. Nell'espletare la propria funzione di revisione, essa deve:

- accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprimere il proprio parere mediante apposita relazione sul bilancio consuntivo, verificando la veridicità delle principali poste;
- fornire al Consiglio di Amministrazione della Fondazione ogni suggerimento utile a migliorare il sistema di amministrazione e di controllo della Fondazione stessa.

Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate all'Organo di Controllo di cui all'articolo 12 del presente Statuto, ove non risulti nominato un Revi-

sore dei Conti, ai sensi della disciplina di cui all'art. 30 comma 6 del citato D.lgs. 117/2017.

15.3 (ESERCIZIO FINANZIARIO)

L'esercizio finanziario dell'ente ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio, corredato dalla relazione della società di revisione, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione

Utili e avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per scopi istituzionali e per attività ad essi connesse. E' vietato distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che questo non sia imposto dalla legge o sia effettuato a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, per statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche (ex art.39 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

15.4 (LIBRI SOCIALI)

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, D.lgs. 117/2017, la fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione,
- b) il libro delle adunanze dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri anzidetti, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli organi della fondazione, ivi inclusi i singoli Consiglieri e membri dell'Organo di Controllo hanno diritto in ogni tempo di esaminare i libri sociali, anche tramite tecnici di loro fiducia, e di estrarne copia.

Art. 16

(SCIOGLIMENTO)

La Fondazione si estingue qualora il suo scopo sia stato raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità.

Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore, che potrà essere scelto tra i suoi componenti.

Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, fatti salvi diversi termini e condizioni scaturenti da successive modifiche o integrazioni della suddetta normativa, ovvero successive norme accessorie e regolamenti.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato e' tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

E' fatta salva, per l'eventuale periodo transitorio, l'applicazione della disciplina delle O.N.L.U.S. inerente la devoluzione del patrimonio.

Art. 17

(DISPOSIZIONI APPLICABILI)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della norma-

tiva nazionale e regionale in materia.
F.to Alberto MANTOVANI
F.to Corrado DE ROSA (L.S.)